

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE: RICORSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA C/ INNOVA (GIÀ KEMIHOSPITAL) S.P.A., ALESSIO S.R.L. E F.O.A.C. S.R.L. PER LA REVOCAZIONE DELL' ORDINANZA N. 20696/2023 RESA ALL' ESITO DEL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 6192/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE L' IMPUGNAZIONE - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUIGI PAMPILI. COMPENSO COMPLESSIVO DI €. 13.731,04 (DI CUI €. 8.219,95 QUALE COMPENSO IN ACCONTO) SPESE GENERALI, C.A.P., I.V.A. E SPESE NON IMPONIBILI COMPRESSE.</p>	
Proposta di delibera: 1470/23 del: 31/07/2023	
L'Estensore: NORI MASSIMO	Data 31/07/2023
Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 01/DG del 02 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- la Corte di Appello di Roma, con Sentenza n. 6192 dep. il 16/10/2019 - all'esito degli appelli riuniti nn. 6272, 5663/2014 RR.GG., confermando l' Ordinanza dep. il 07 marzo 2015 di sospensione parziale della provvisoria esecuzione della Sentenza n. 18247/2013 del Tribunale Civile di Roma - condannava questa Azienda alla minor somma di Euro 521.196,35 in favore di INNOVA (già Kemihospital) S.p.A., di Euro 344.041,83 in favore di ALESSIO S.r.l. (dando atto dell'intervenuto accordo transattivo tra questa Azienda e la F.O.A.C. S.r.l.), oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. nella misura e con le decorrenze della gravata Sentenza di primo grado, condannando INNOVA (già Kemihospital) S.p.A. e ALESSIO S.r.l., in solido, alle refusione delle spese di lite, ivi liquidate, in favore di questa Azienda, il tutto relativamente al mancato pagamento da parte di questa Azienda di prestazioni rese in R.T.I. nel periodo aprile – dicembre 2006 (per INNOVA, già Kemihospital, S.p.A. e F.O.A.C. S.r.l.) e aprile – novembre 2006 (per ALESSIO S.r.l.), relative al servizio alimentare di cui al contratto stipulato 31 ottobre 2002;

avverso la suddetta pronuncia d' appello INNOVA (già Kemihospital) S.p.A. promuoveva innanzi la Corte di Cassazione ricorso principale e sia la ALESSIO S.r.l. che questa Azienda Ospedaliera ricorsi incidentali;

la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20696/2023 dep. il 17/07/2023 dichiarava, ex art. 369 c.p.c., improcedibili tanto il ricorso principale quanto quelli incidentali, rilevando la carenza nei depositi della "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione";

CONSIDERATO

che:

- l' Avv. Luigi Pamphili, patrocinante questa Azienda nel 2° e 3° grado di giudizio, con missiva del 21/07/2023 rappresentava, viceversa, l' avvenuto adempimento – poi comprovato dall' estrazione presso l' Ufficio giudiziario di copia autentica della documentazione depositata – e, pertanto, l' opportunità di ricorrere innanzi la Suprema Corte per la revocazione dell' Ordinanza n. 20696/2023 della medesima;
- è necessario promuovere innanzi alla Corte di Cassazione, giudizio da parte dell' Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata c/ INNOVA (già Kemihospital) S.p.A., ALESSIO S.r.l. e F.O.A.C. S.r.l., con ricorso per la revocazione dell' Ordinanza n. 20696/2023 della Corte di Cassazione, resa all' esito del giudizio di legittimità avverso la Sentenza n. 6192/2019 della Corte di Appello di Roma;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l' assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale *pro tempore* e da questa U.O.S.D. tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia e dei risultati favorevoli conseguiti;

TENUTO CONTO

che l' Avv. Luigi Pamphili, patrocinante questa Azienda nel 2° e 3° grado di giudizio, già edotto del contenzioso in *subjecta materia*, si è reso disponibile ad assumere il patrocinio legale di questa Azienda nel giudizio che la vede contrapposta alla azione legale in questione, riducendo del 50% il valore medio dei compensi di fase convenzionali;

RITENUTO

di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell' Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o esecuzione, all' Avv. Luigi Pamphili, già patrocinante questa Azienda nel 2° e 3° grado di giudizio, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l' attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via dei Gracchi, 209;

VISTO

il Preventivo di massima del 27/07/2023, con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente il compenso del suddetto affidamento, distinto per fase processuale,

sino all' eventuale fase decisoria e modulato sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, nella somma complessiva di €. 7.001,50 oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili (€. 3.515,00), pari a complessivi €. 13.731,04 spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili (€. 3.515,00) comprese;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€. 13.731,04** (€. 7.001,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 3.515,00 spese non imponibili), di cui **€. 8.219,95** (€. 3.224,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 3.515,00 spese non imponibili) quale compenso in acconto, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per:
 - **€. 8.219,95**, sull' esercizio 2023, Aut. n. 15, sub-aut. n. 63;
 - **€. 5.511,09**, sull' esercizio 2024;
- i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di promuovere innanzi alla Corte di Cassazione, giudizio da parte dell' Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata c/ INNOVA (già Kemihospital) S.p.A., ALESSIO S.r.l. e F.O.A.C. S.r.l., con ricorso per la revocazione dell' Ordinanza n. 20696/2023 della Corte di Cassazione, resa all' esito del giudizio di legittimità avverso la Sentenza n. 6192/2019 della Corte di Appello di Roma;
- di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o esecuzione, all'Avv. Luigi Pamphili, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via dei Gracchi, 209;
- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€. 13.731,04** (€. 7.001,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 3.515,00 spese non imponibili), di cui **€. 8.219,95** (€. 3.224,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + €. 3.515,00 spese non imponibili) quale compenso in acconto;

- di far gravare l'onere lordo di **€. 13.731,04**, sul conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 8.219,95**, sull'esercizio 2023, Aut. n. 15, sub-aut. n. 63;
 - **€. 5.511,09**, sull'esercizio 2024;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa degli Esercizi di competenza.

I costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente. La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.